

## PRETURA ANCONA

27 GIUGNO 1986

ESTENSORE:

URBANO

IMPUTATO:

MAIELLO

**Informatica • Carta Bancomat •  
Contraffazione • Prelievo di  
somme • Furto con mezzi  
fraudolenti • Sussistenza.**

*Configura il reato di furto con mezzi fraudolenti il prelievo di somme da sportelli automatici del sistema Bancomat, mediante carta contraffatta.*

Il giorno 25 giugno 1986 veniva inviato un rapporto dalla Legione dei Carabinieri di Ancona, stazione di Falconara M.ma relativo all'arresto di Maiello Asturio colto in flagranza di reato. Infatti l'imputato era stato arrestato mentre si dava alla fuga, dal Vigile Urbano Sauro Cannestari e dal funzionario di Banca sig. Alderisio che erano accorsi alle grida del cassiere Giri Roberto, il quale si era accorto che allo sportello Bancomat della Cassa Rurale, filiale di Castel Ferretti presso cui lavorava, venivano, fatti due prelievi in maniera troppo frettolosa e che, uscito all'esterno della banca, alle richieste di chiarimento rivolti al prelevante, lo stesso reagiva cercando di colpirlo con pugni e poi dandosi alla fuga, riuscendo a riprendere la tessera Bancomat ma non la somma prelevata che veniva invece bloccata dal cassiere. Il fuggitivo veniva poi consegnato ad una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di cui sopra. Nella fuga il Maiello si era disfatto della refurtiva (L. 1.000.000), della carta Bancomat, di un orologio in oro da polso e di un bracciale pure in oro. Gli oggetti d'oro e la carta Bancomat venivano poi rinvenuti mentre il milione non veniva ritrovato.

Il funzionario di banca Alderisio Glauco presentava una denuncia-querele nei confronti del Maiello per prelevamento fraudolento effettuato con una carta Bancomat contraffatta.

La carta Bancoma, un bigliettino di propaganda con scritti numeri telefonici, un bigliettino — tipo scontrino — con numeri telefonici e successivamente gli oggetti d'oro: orologio, bracciale e catena, venivano sequestrati.

Il Maiello veniva arrestato, e poi associato presso la Casa Circondariale di Ancona a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il Pretore convalidava poi i sequestri.

Il 27 giugno 1986 veniva poi interrogato dal Pretore, alla presenza del difensore di fiducia l'imputato il quale rigettava ogni addebito.

Il Pretore convalidava poi l'arresto del Maiello, imputato dei reati di cui in rubrica.

Veniva poi in pari data aperto il dibattimento.

All'interrogatorio l'imputato confermava l'estraneità ai fatti ed in merito agli oggetti d'oro affermava di averli acquistati regolarmente, ma alla richiesta di precisazioni sugli acquisti rispondeva evasivamente.

I testi confermavano tutti quanto già dichiarato.

Il P.M. concludeva chiedendo per i capi a) e b) un anno e mesi 6 di reclusione e per il capo c) il minimo della pena.

Il difensore concludeva come da verbale.

**DIRITTO.** — Osserva il giudicante che primariamente occorre derubricare il reato di cui al capo a) in quello previsto dall'art. 489 in quanto non si è raggiunta la prova della contraffazione del tesserino Bancomat; tra l'altro occorrerebbe per tale contraffazione specifiche conoscenze di elettronica che non risulta avere l'imputato. Pienamente provata dalle dichiarazioni testimoniali la commissione di reati di cui al capo a) e b) uniti dal vincolo della continuazione essendo tutti atti legati da un medesimo (derubricato) disegno criminoso. Per quanto riguarda il capo c) anche in questo caso risulta completa la prova, trovandosi il Maiello nelle condizioni personali indicate nell'art. 707 cod. pen. e non avendo giustificato la provenienza

\* Per il commento della sentenza v. l'articolo di GIOVANNA CORRIAS LUCENTE pubblicato *retro*, p. 755.

degli oggetti d'oro, sicuramente non confacenti al suo stato.

Appare dunque equa la condanna per i capi a) e b) uniti dalla continuazione in anni due e mesi tre di reclusione e L. 400.000 di multa, pena risultante dalla condanna base di anni uno e mesi sei aumentata dalla metà per la continuazione ed ugualmente la multa che da L. 266.000 di pena base viene aumentata dalla metà per la continuazione. Per il capo c) la pena appare equa nel minimo e quindi in mesi tre di arresto. Data la quantità di pena irrogata non si potranno comunque prendere in considerazione la richiesta della difesa di sospendere la pena ed ugualmente va rigettata la richiesta di libertà provvisoria sussistenza la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato ed alle circostanze del fatto, che l'imputato stesso possa commettere altri reati che potrebbero porre in pericolo le esigenze di tutela della collettività, oltre al pericolo della fuga desunto anche dalla personalità dello stesso.

P.Q.M. — Il Pretore visti gli artt. 483, 488, 487 cod. proc. pen.; 133 cod. pen. dichiara Maiello Asturio colpevole dei reati ascrittogli, previa derubricazione del capo a) nel reato di cui all'art. 489 e ritenuta la continuazione dei capi a) e b) lo condanna alla pena di anni due e mesi tre di reclusione e L. 400.000 di multa per i delitti di cui ai capi a) e b) e mesi tre di arresto per il capo c), oltre che la pagamento delle spese processuali.

Ordina la confisca di tutti gli oggetti sequestrati.

## APPELLO ANCONA

12 DICEMBRE 1986

PRESIDENTE: GIANCOTTI  
ESTENSORE: PASSACANTANDO  
IMPUTATO: MAIELLO

**Informatica • Carta Bancomat •  
Contraffazione • Prelievo di  
somme • Furto con mezzi  
fraudolenti • Sussistenza.**

*Configura il reato di furto con mezzi fraudolenti il prelievo di somme da sportelli automatici del sistema Bancomat, mediante carta contraffatta.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con rapporto giudiziario in data 25 giugno 1986 il Comandante della Stazione dei CC di Falconara Marittima denunciava, in stato di arresto, Maiello Asturio per i fatti integranti i reati precisati in rubrica.

Riferiva il verbalizzante che il giorno stesso, alle ore 11 circa, il cassiere Giri Roberto della Cassa Rurale ed Artigiana di Falconara Marittima, mentre era intento a lavorare a fianco dello sportello del Bancomat, sentiva che all'esterno venivano fatti due prelievi frettolosi, per cui si insospettiva e, uscito fuori dalla banca, chiedeva alla persona che in quel momento stava eseguendo la operazione se qualcosa non funzionasse. Gli veniva risposto che tutto era regolare, ma nel frattempo il cassiere aveva potuto notare che la carta adoperata dal prelevante era identica a quella che erano, nei giorni precedenti, risultate false e « catturate » dalla stessa banca, che aveva subito, nei mesi di aprile e maggio 1986, diversi prelevamenti fraudolenti. Il cassiere quindi invitava la persona che aveva effettuato le operazioni Bancomat ad entrare negli uffici della banca, ma l'individuo reagiva cercando di colpire con pugni il cassiere, che, però, riusciva ad impedire che lo sconosciuto

\* Per il commento della sentenza v. l'articolo di GIOVANNA CORRIAS LUCENTE pubblicato *retro*, p. 755.

si impossessasse definitivamente anche della terza somma di L. 500.000 già prelevata. Non riusciva, peraltro, il cassiere a trattenere l'individuo che si dava a precipitosa fuga, inseguito da un funzionario della banca e dal vigile urbano Connestari Sauro. I quali, dopo circa un chilometro, raggiungevano in campagna, dietro una casa disabitata, il fuggitivo, identificato per Maiello Asturio, che, lunto il percorso della fuga, si era disfatto della somma di L. 1.000.000, corrispondente ai due prelievi effettuati prima dell'intervento del cassiere, nonché della carta del bancomat usata per le operazioni di prelievo, ed, infine, di un orologio in oro da polso e di un bracciale in oro. Dei predetti oggetti venivano rintracciati e recuperati soltanto gli oggetti in oro e la carta Bancomat.

Il Maiello Asturio veniva tratto in arresto e il cassiere Giri Roberto e il vicedirettore della medesima banca Alderisio Glauco sporgevano denuncia-querele contro il detto imputato; ricostruendo il fatto secondo le modalità sopra descritte. Interrogato dal Pretore di Ancona, che, all'esito, convalida l'arresto, il Maiello negava ogni addebito, dichiarando che era fuggito soltanto per paura. Con sentenza il data 27 giugno 1986, il Pretore di Ancona, ritenuta la penale responsabilità dell'imputo in ordine ai reati di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), di furto continuato monoaggravato (artt. 81 cpv. 624, 625, n. 2 cod. pen., 56 cod. pen.), di possesso ingiustificato di valori (art. 708 cod. pen.), e ritenuta la continuazione tra i primi due delitti, condannava il Maiello, quanto ai reati *sub a)* e *b)*, unificati, alla pena di anni due, mesi tre di reclusione e L. 400.000 di multa e, per il reato *sub c)*, alla pena di mesi tre di arresto.

Avverso tale sentenza proponeva rituale e tempestivo appello il Maiello, che deduceva i seguenti motivi di gravame:

— che doveva essere assolto dai reati di cui ai capi *a)* e *b)* della rubrica con la formula quanto meno dubitativa, atteso che il Maiello non era stato visto da alcuno effettuare i primi due prelevamenti; che non era stato in alcun modo provato che i prelevamenti fossero stati fatti con la medesima carta; che la somma di L. 1.000.000 non era stata trovata addosso al prevenuto né altrove;

— che doveva essere mandato assolto anche dal reato di cui all'art. 708 cod. pen., atteso che il possesso di un orologio d'oro, non di marca, di un bracciale e di una catenina, del valore complessivo certamente inferiore a quello (L. 5.000.000) indicato dai carabinieri, era perfettamente consono alle condizioni sociali ed economiche di esso Maiello (operaio), sicché egli avrebbe dovuto dare neppure giustificazione circa la provenienza dei detti oggetti di valore;

— che, quand'anche lo si volesse ritenere colpevole del delitto di furto, doveva comunque riconoscersi che si era trattato di due distinti episodi di furto consumato, aventi per oggetto la somma di L. 500.000, nonché di un terzo episodio di furto tentato per la medesima somma, sicché ben poteva essere riconosciuta l'attenuante del danno di speciale tenuità;

— che, in ogni caso, il fatto-reato contestato al capo *a)* della rubrica doveva assorbire l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., non potendo essere punito un medesimo comportamento due volte;

— che, comunque, andavano riconosciute le attenuanti generiche nonché quella del danno di speciale tenuità, prevalenti sulla contestata aggravante;

— che la pena inflitta dal primo giudice era eccessiva e sproporzionata al fatto commesso, onde doveva essere ridotta al minimo edittale;

— che poteva essere concesso anche il beneficio della sospensione condizionale;

— che poteva essere altresì concesso il beneficio della libertà provvisoria ovvero quello degli arresti domiciliari, non sussistendo pericolo di inquinamento delle prove o di fuga.

All'odierno giudizio di appello l'imputato rendeva piena confessione in ordine al delitto di furto, precisando che aveva ricevuto a Milano da uno sconosciuto il tesserino « Bancomat » con l'invito ad utilizzarlo per fare illeciti prelevamenti. Aggiungeva che con il tesserino predetto era riuscito a prelevare dalla banca, prima che fosse scoperto, L. 1.000.000 con due distinte operazioni, somma che, poi, aveva buttato lungo il percorso durante la fuga.

Quanto agli oggetti d'oro trovati in suo possesso, l'imputato assumeva di

averli comprati da un orefice e che erano suoi personali. Mentre fuggiva li aveva buttati via, perché, spaventato, non si rendeva conto di quello che faceva.

La difesa dell'appellante produceva lettera diretta alla Società interbancaria per l'automazione, alla quale l'imputato, a titolo del risarcimento del danno, aveva rimesso un assegno dell'importo di L. 1.100.000.

Le parti concludevano come da verbale di pari data.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Osservato la Corte che, quanto alla penale responsabilità del Maiello Asturio in ordine ai reati di cui ai capi *a*) e *b*) della rubrica, non può rimanere più alcun dubbio sulla colpevolezza del detto prevenuto dopo la sua ampia confessione resa all'odierna udienza nel corso del giudizio d'appello.

Il Maiello ha ammesso di aver ricevuto, a Milano, da uno sconosciuto un tesserino Bancomat al preciso scopo di effettuare illeciti prelievi di denaro dall'Istituto di credito e di essere riuscito, il giorno dell'arresto, ad impossessarsi, servendosi di tale tesserino, della somma di L. 1.000.000 corrispondente a due prelievi, e di essere stato sorpreso dai funzionari della banca all'atto di tentare il 3° prelievo. Dichiarazioni che sostanziano ovviamente una piena confessione non solo in ordine al reato di furto, ma anche relativamente al delitto di cui all'art. 489 cod. pen., atteso che il Maiello, per il modo in cui aveva ricevuto il tesserino e per l'uso consapevolmente illecito che ne avrebbe dovuto fare e ne ha fatto, non poteva non rendersi conto della falsità del tesserino medesimo e della sua utilizzazione.

Del resto, tanto consapevole della falsità della « carta » del Bancomat in questione doveva essere il Maiello, se si è preoccupato, durante la fuga e prima di essere fermato, di disfarsi, oltre che della somma di L. 1.000.000, prelevata dalla banca, e degli oggetti d'oro, anche della detta « carta » Bancomat. La cui falsità è stata subito riconosciuta dal teste Giri Roberto, cassiere della Cassa rurale di Falconara - Agenzia di Castelferretti, sia per il colore, sia per il fatto che il detto tesserino presentava tre bande magnetiche.

Il Maiello va, pertanto, ritenuto penalmente responsabile delle imputazioni

*sub a*) e *b*) della rubrica, con la conferma della sentenza impugnata.

Né può sostenersi — come erroneamente assume l'appellante — che il reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.) assorbe in sé l'aggravante del mezzo fraudolento contestata a proposito del delitto di furto, giacché la stessa condotta (utilizzazione di una « carta » bancomat falsa per prelievi illeciti di denaro), violando obiettività giuridiche diverse e interessi giuridici difforni, ben può realizzare sia il reato autonomo di cui all'art. 489 cod. pen. sia quello di furto con l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.

Quanto al delitto continuato di furto aggravato (capo *b*), deve rilevarsi che, in effetti, si è trattato di due distinti prelievi da L. 500.000, sia pure effettuati a brevissimo intervallo l'uno dall'altro (un minuto), cui è seguito il tentativo, certamente idoneo ad impossessarsi di altre L. 500.000, di cui l'imputato già aveva eseguito il prelievo automatico, senza, però, conseguirne la definitiva disponibilità per l'intervento del cassiere della banca.

Quanto al capo *b*), deve, dunque, ritenersi, in accoglimento del motivo di appello, che si tratta di un reato continuato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, avente per oggetto tre distinti episodi di impossessamento di L. 500.000, di cui i primi due consumati e il terzo tentativo.

Ciò posto, non è meritevole di accoglimento la richiesta dell'appellante di concessione, relativamente al detto reato di furto, dell'attenuante *ex art.* 62, n. 4 cod. pen., atteso che la somma di L. 500.000 non può essere ritenuta di infimo valore economico tanto da costituire un danno, oggettivamente valutato ed in sé considerato, di speciale tenuità.

Meritevole di accoglimento è, invece, l'istanza di concessione delle attenuanti generiche in ragione della confessione, sia pure tardiva, resa dal prevenuto all'odierna udienza, e della riparazione del danno cagionato, con il versamento, in favore della Società Interbancaria per l'automazione di Milano, che gestisce il servizio bancomat, della somma di L. 1.100.000 (unmilione centomila) (come risulta dai documenti prodotti all'odierna udienza dalla difesa dell'appellante). Attenuanti generiche che possono essere

ritenute, quanto al delitto di furto, soltanto equivalenti, a causa dei precedenti penali specifici del prevenuto, alla contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.

Il Maiello va dichiarato, dunque, colpevole dei due delitti *sub a*) e *b*), già unificati per continuazione della sentenza impugnata.

Quanto alla pena, il Maiello appare meritevole, per il suo leale comportamento processuale, tenuto in sede di appello, e per il concreto ravvedimento dimostrato con il versamento della somma di L. 1.100.000 a titolo di risarcimento del danno cagionato, di una congrua riduzione della pena inflittagli in primo grado, che la Corte stima equo determinare, per i delitti *sub a*) e *b*) unificati, in quella complessiva di mesi nove di reclusione e L. 200.000 di multa (pena base, riferita al reato più grave di furto consumato di L. 500.000, attese le modalità di esecuzione particolarmente insidiose, uguale a mesi otto e L. 150.000, aumentata, ex art. 81 cod. pen., per gli altri due episodi di furto (uno consumato e uno tentato) a mesi otto e gg. 15 e L. 200.000, aumentata ancora, per il delitto *sub a*), punito con la sola pena detentiva, a mesi nove di reclusione e L. 200.000).

Quanto al reato di cui al capo c), la penale responsabilità del prevenuto risulta acclarata dal possesso da parte del Maiello, già condannato per reati contro il patrimonio, di una catenina, di un bracciale in oro per gr. 78,50 e di orologio di oro, per un valore complessivo di L. 5.000.000, oggetti che, per il loro notevole intrinseco valore, non risultano confacenti alla posizione economica, sociale e professionale del prevenuto, modesto operaio presso una fonderia di Origgio, oggetti dei quali il Maiello non ha giustificato, in modo concreto e riscontrabile, la provenienza. Anzi, risulta circostanza pacifica che il Maiello, durante la sua fuga, ha cercato di disfarsi dell'orologio d'oro da polso e del bracciale pure in oro, gettandoli tra l'erba, dimostrando così inequivocabilmente l'estrema difficoltà che avrebbe avuto a giustificare la provenienza e il possesso di detti oggetti d'oro, non essendo certo credibile quanto ha affermato il Maiello all'odierna udienza, cioè di aver gettato via, nella fuga, i detti oggetti d'oro per-

ché preso dalla paura di essere seguito, in quanto il Maiello sapeva bene di esserlo solo perché sorpreso ad effettuare illeciti prelievi presso lo sportello bancario della Cassa Rurale, che nulla aveva a che vedere con il possesso di personali oggetti d'oro.

L'appello dell'imputato va, perciò, respinto sul punto con la conferma della dichiarazione di colpevolezza del Maiello in ordine al reato *sub c*) e con la condanna, concesse le attenuanti generiche per i motivi sopra esposti, alla pena equa di mesi due di arresto (pena base = mesi tre, ridotta, per le attenuanti generiche, a mesi due).

Non può essere concesso l'invocato beneficio della sospensione condizionale della pena a causa dei plurimi e gravi precedenti penali, anche specifici e per condanne a pene detentive, riportati dal Maiello.

L'imputato, con la confessione resa all'odierna udienza e con il versamento della somma di L. 1.100.000, effettuata a titolo di risarcimento del danno, in favore della parte offesa, ha dato concreta prova di serio e sicuro ravvedimento, sicché, non essendo ostative esigenze di ordine processuale, ritiene la Corte di concedere al Maiello il beneficio della libertà provvisoria, nel ragionevole e fondato presupposto che il Maiello, lasciato libero, si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Di conseguenza, il Maiello va immediatamente scarcerato se non detenuto per altra causa.

P.Q.M. — La Corte d'Appello di Ancona, visto l'art. 523 cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Pretore di Ancona in data 27 giugno 1986, appellata da Maiello Asturio, ritenuto, quanto al capo b), come reato base di furto aggravato di L. 500.000, e, in concorso, per tutti i reati, delle attenuanti generiche, equivalenti, quanto al furto, alla contestata aggravante, riduce la pena, quanto ai capi a) e b), unificati, a mesi nove di reclusione e L. 200.000 di multa, e, quanto al reato *sub c*), a mesi due di arresto. Conferma nel resto.

Concede al Maiello Asturio il beneficio della libertà provvisoria e nel ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

# CASSAZIONE SEZ. II PENALE 7 DICEMBRE 1989

PRESIDENTE: MASTROCINQUE  
ESTENSORE: TROJA  
IMPUTATO: MAIELLO

## Informatica • Carta Bancomat • Contraffazione • Prelievo di somme • Furto con mezzi fraudolenti • Sussistenza.

*Configura il reato di furto con mezzi fraudolenti il prelievo di somme da sportelli automatici del sistema Bancomat, mediante carta contraffatta.*

**RITENUTO IN FATTO.** — Con sentenza, emessa il 27 giugno 1986 dal Pretore di Ancona, Maiello Asturio veniva condannato ad adeguata sanzione penale per il reato di uso di atto falso *ex art. 489 cod. pen.*, così definito giuridicamente il fatto contestatogli come reato di falsità in scrittura privata *ex art. 485 cod. pen.*, e del reato di furto aggravato continuato *ex art. 81 cpv., 624, 625 n. 2, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.*, unificati entrambi col vincolo della continuazione, nonché del reato di possesso ingiustificato di valori *ex art. 708 cod. pen.*

Dalla sentenza risultava che il 25 giugno 1986, Giri Roberto, cassiere della Cassa Rurale ed Artigiana di Falconara Marittima, lavorando a fianco dello sportello del Bancomat, dal quale erano stati effettuati dei prelievi fraudolenti nei mesi di aprile e maggio, aveva notato che all'esterno erano stati fatti due prelievi frettolosi. Uscito all'esterno, ne aveva chiesto conto al Maiello, che in quel momento stava eseguendo una terza operazione, avendo in mano una carta identica a quelle che nei giorni precedenti erano state catturate perché risultate false. All'invito del cassiere di entrare in banca, il Maiello aveva reagito e si era allontanato, senza tuttavia essere riuscito ad impossessarsi del terzo prelievo di L. 500.000. Lo stesso era stato inseguito e raggiunto, dopo che durante la fuga si era disfatto della somma già prelevata, L. 1.000.000), della carta del Bancomat

usata, di un orologio in oro da polso e di un bracciale d'oro.

La Corte d'Appello di Ancona, a seguito del gravame proposto dell'imputato, con sentenza del 12 dicembre 1986, confermava la sua colpevolezza riducendo la pena già inflitta alla reclusione per mesi nove, alla multa per L. 200.000 ed all'arresto per mesi due.

Il secondo giudice, nel ribadire la decisione del precedente, respingeva due doglianze mosse dall'appellante, l'una relativa al mancato assorbimento della circostanze attenuate di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. nel reato di uso di atto falso *ex art. 489 cod. pen.*, e l'altra relativa al diniego della circostanza attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. per il reato di furto.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale ha presentato motivi a sostegno.

**CONSIDERATO IN DIRITTO.** — Il Maiello, con i due motivi presentati a sostegno della dichiarazione di impugnazione, denunzia vizi di motivazione, sotto la specie della mancanza e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla insussistenza del delitto di uso in atto falso perché assorbito nel delitto di furto continuato aggravato *ex art. 625 n. 2 cod. pen. (primo motivo)* ed in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (secondo motivo).

È utile premettere che al presente procedimento, in corso alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, vanno applicate le norme anteriormente vigenti in materia processuale, ai sensi dell'art. 241 ss. d.l. 25 luglio 1989, n. 271, salve le deroghe espressamente previste nel titolo terzo del decreto stesso.

Alla stregua di tale normativa, il ricorso proposto dal Maiello è fondato e merita accoglimento soltanto per ciò che attiene al primo dei due motivi. La decisione impugnata, confermando e ribadendo la sussistenza del reato di uso di atto falso *ex art. 489 cod. pen. (originariamente contestato come reato di falsità di scrittura privata ex art. 485 cod. pen.)* e di furto continuato aggravato *ex art. 625 n.*

\* Per il commento della sentenza v. l'articolo di GIOVANNA CORRIAS LUCENTE pubblicato *retro*, p. 755.

2 cod. pen., riconosciuto nella fattispecie l'esistenza di un concorso formale di reati, previsto dall'art. 81 n. 1 cod. pen. con ciò la stessa decisione ha violato il disposto dell'art. 84 cod. pen., il quale, disciplinando l'ipotesi del reato complesso, prescrive che la norma anzidetta non si applica quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatto che costituirebbe, per se stessi, reato.

Nel caso di specie, originariamente risultavano compatibili i due reati contestati non risolvendosi la materialità del reato di cui all'art. 485 cod. pen. (falsità in scrittura privata) nella materialità dell'uso del mezzo fondamento previsto dall'art. 625 n. 2 cod. pen., non risultano invece altrettanto compatibili i due reati ritenuti dal primo e dal secondo giudice. Infatti non v'ha dubbio che il reato di furto continuato circostanziato risulta costituito dal materiale proprio previsto dall'art. 624 cod. pen., e dal materiale previsto dall'art. 489 cod. pen., essendo il mezzo fraudolento l'uso dell'atto falso.

Poiché pertanto il reato di uso di atto falso è assorbito nel reato di furto continuato aggravato e non è previsto dalla legge come reato autonomo, ai sensi degli artt. 524, comma 1, n. 1 e 539 n. 1 cod. proc. pen. previgente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ad esso. Tenuto conto che il secondo giudice ha inflitto come sanzione penale per reati di furto la pena di mesi otto e giorni quindici di reclusione e di L. 200.000 di multa e per il reato di uso di atto falso l'aumento di pena di giorni quindici di reclusione, va eliminato altresì l'aumento di pena operato per il secondo reato.

Per quanto attiene al secondo motivo, relativo al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. lo stesso non ha fondamento. A prescindere dalla espressione poco adeguata usata dal secondo giudice per opporre il suo diniego alla doglianza formulata dall'appellante, non è chi non veda come la somma di L. 500.000, fatto oggetto dell'indagine, non possa costituire un danno patrimoniale di speciale tenuità, ai sensi, dell'art. 62 n. 4 cod. pen.

P.Q.M. — La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di uso di atto falso ex art. 489 cod. pen. perché assorbito nel reato di furto continuato aggravato ex art. 624, 625, n. 2 e 81 cpv. cod. pen. ed elimina l'aumento di pena di mesi nove di reclusione e L. 134.000 di multa, rigetta il ricorso proposto dal Maiello, nel resto.

## TRIBUNALE ROMA

17 MAGGIO 1991

PRESIDENTE: PELAGGI

ESTENSORE: DEL GIUDICE

IMPUTATI: DI FIORE, CHIARELLI

**Informatica • Carta di credito contraffatte • Utilizzazione • Previsione fattispecie • Decreto legge decaduto • Fatto non è previsto come reato.**

*Va assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'imputato di utilizzazione di carta di credito contraffatta, commessa nel vigore del decreto legge, poi decaduto, che prevedeva la fattispecie contestata.*

Di Fiore Armando e Chiarelli Isabel erano tratti in arresto per il delitto in epigrafe (art. 110 cod. pen., 12 d.l. 8 marzo 1991, n. 72 perché in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizzavano, non essendone titolari, la carta di credito SI n. 45399818 rilasciata dal MPS intestata a Salvo Pepino), previsto dall'art. 12 del d.l. 8 marzo 1991, n. 72 non convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*,

\* Per il commento della sentenza v. l'articolo di GIOVANNA CORRIAS LUCENTE pubblicato *retro*, p. 755.

serie generale, n. 58 del 9 marzo 1991 (vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 106, serie generale, dell'8 maggio 1991 fol. 21), quindi con perdita di efficacia sin dall'inizio a norma dell'art. 77 della Costituzione.

La medesima fattispecie incriminatrice è stata nuovamente introdotta dal d.l. 3 maggio 1991 n. 143 all'art. 12, entrato in vigore il 9 maggio 1991 — giorno successivo alla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 106 dell'8 maggio 1991 — ed ovviamente non applicabile retrospettivamente a fatto commesso due giorni prima, come da imputazione conforme al verbale d'arresto 7 maggio 1991.

P.Q.M. — Visto l'art. 530 cod. proc. pen, assolve Di Fiore Armando e Chiarelli Isabella perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e ordina la immediata liberazione di Di Fiore Armando in atto agli arresti domiciliari, se non detenuto per altro.